



---

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DEL LAZIO**

**(Roma)**

\* \* \*

**RICORSO**

**CON ISTANZA CAUTELARE**

Per la dott.ssa **Giada Scano** (CF: SCNGDI81B65B354M) nata a Cagliari il 25/02/1981, residente a Cagliari in Via Salvatore Di Giacomo n.11, rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41. Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata [riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org](mailto:riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org) e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

▪ **Ricorrente**

**Contro**

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente e del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione d'esame** per il concorso pubblico volto alla copertura di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza (fascia economica F1), con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, in persona



del suo Presidente p.t., nominata con delibera n.16/2021, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

▪ **Resistenti**

#### **E nei confronti di**

- **Loredana Secci**, con domicilio a Tortolì (NU) in Via Mons. Virgilio n.11 (08048);
- **Valentina Deiosso**, con domicilio a Cagliari (CA) in Via Dante Alighieri n.77 (09128);
- **Alessio Manconi**, con domicilio a Oristano (OR) in Via Beato Angelico n.11 (09170);

**Tutti i candidati individuati a seguito del riscontro fornito dall'Amministrazione all'istanza di accesso.**

- **Controinteressati**

§§

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

*(“ed eventuale rimessione alla Corte di Giustizia Europea /o rimessione alla Corte Costituzionale dell'art.14 c.1 lettera a del Decreto Legge n.80/2021 convertito in Legge n.113/2021 nella parte in cui prevede che “i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento”)*

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito dei vincitori GIURI ECO – pubblicata sul sito istituzionale www.riqualificazione.formez.it in data 14/01/2022 per il Distretto della Corte d'Appello di Cagliari** relativa al *“concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”* di cui al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 6 agosto 2021, nella parte in cui NON ha riconosciuto alla ricorrente, in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza (DL), il punteggio aggiuntivo di 2 punti per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso e nella parte in cui ha riconosciuto l'ingiusto raddoppio del punteggio solo a coloro che hanno conseguito la laurea oltre i 7 anni dalla data di presentazione della domanda (doc.1);
- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito degli idonei e vincitori profilo GIURI – ECO pubblicata sul sito istituzionale sito**



[www.riqualificazione.formez.it](http://www.riqualificazione.formez.it) in data 14/01/2022 e relative al medesimo concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Cagliari, nella parte in cui NON ha riconosciuto alla ricorrente, in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza (DL), il punteggio aggiuntivo di 2 punti per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso e nella parte in cui in cui ha riconosciuto l'ingiusto raddoppio del punteggio solo a coloro che hanno conseguito la laurea oltre i 7 anni dalla data di presentazione della domanda (doc.2);

- Per quanto occorrer possa, del richiamato **Bando di concorso per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale di addetto all'Ufficio per il processo**, indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM e pubblicato nella G.U.R.I. n.62 del 6/08/2021 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria di merito, laddove l'art.6 c.2 lett.b punto "i" fosse interpretato nel senso di non prevedere l'assegnazione 2 punti aggiuntivi per il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza e laddove all'art.6 c.2 lett.a ha previsto valutazioni differenziate sulla base della data di conseguimento della laurea attribuendo un punteggio raddoppiato a quelli conseguiti entro i 7 anni dalla data di pubblicazione del Bando (doc.3);
- Per quanto di ragione, di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente ivi inclusi gli **atti di immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico in esame e relativa al distretto delle Corte d'Appello di Cagliari;
- Per quanto di ragione, dei **verbali di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d'esame ha ritenuto di non attribuire alla ricorrente i 2 punti aggiuntivi per il possesso della laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza e laddove ha previsto valutazioni differenziate sulla base della data di conseguimento della laurea attribuendo un punteggio raddoppiato a quelli conseguiti entro i 7 anni dalla data di pubblicazione del Bando, già richiesti, senza esito, con istanza di accesso a firma dello scrivente difensore in data 1/03/2022;
- Per quanto di ragione **della scheda di valutazione dagli estremi ignoti** con cui la Commissione d'esame ha valutato di non attribuire alla ricorrente i 2 punti aggiuntivi per il possesso della laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza e laddove ha previsto valutazioni differenziate sulla base della data di conseguimento della laurea attribuendo un punteggio raddoppiato a quelli conseguiti entro i 7 anni dalla data di pubblicazione



del Bando, già richiesti, senza esito, con istanza di accesso a firma dello scrivente difensore in data 1/03/2022;

- Per quanto occorrer possa, della **delibera n.16 del 27/09/2021** di nomina della Commissione d'esame del concorso pubblico in oggetto (**doc.4**);
- Per quanto di ragione, di ogni altro verbale dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sui titoli dei candidati e della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione a seguito della citata istanza di accesso e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

\*

#### **NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA**

- dell'interesse in capo alla ricorrente alla rivalutazione del proprio punteggio e conseguente riposizionamento in graduatoria di merito pubblicata per il Distretto di Cagliari il 14/01/2022 che, con l'attribuzione del punteggio di 2 punti in più per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso previsto all'art.6 c.2 lett.b "i" del Bando, le permetterebbe di ottenere una posizione prossima alla **n.203** con il punteggio complessivo di **27,125 punti** (anziché gli attuali 25,125) e quindi di risultare vincitrice del concorso in esame per il proprio distretto di Corte d'Appello;
- in **via subordinata**, dell'ulteriore interesse in capo alla ricorrente all'eliminazione dell'illegittimo criterio dell'attribuzione del raddoppio dei punti per il voto di laurea in virtù di quanto previsto art.6 c.2 lett.a del Bando per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale di addetto all'Ufficio per il processo pubblicato in G.U.R.I. n.62 del 6/08/2021, che le permetterebbe di scalare ulteriori posizioni e di divenire vincitrice del concorso in caso di riformulazione della graduatoria.

**§§**

#### **FATTO**

1. Con Bando pubblicato in G.U.R.I.n.62 del 6/08/2021 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha indetto il *"concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia"* (cfr. già doc.3);
2. Il Bando ha previsto che il personale da inquadrare presso il Ministero della giustizia si sarebbe dovuto suddividere tra la Corte di Cassazione e diversi distretti di Corte



d'Appello (ognuno contraddistinto da un codice) e che il candidato avrebbe potuto scegliere, al momento della presentazione della domanda, un unico "codice" e cioè un unico distretto.

3. Per selezionare i candidati più meritevoli, all'art.2 del Bando, l'Amministrazione ha previsto come titolo di accesso il possesso di una laurea triennale in scienze dei servizi giuridici (L-14), del diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza, della laurea in specialistica (LS) in giurisprudenza (22/S), Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, della laurea magistrale (LM) a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) nonché, nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art.1 (quota di posti riservati nei singoli distretti), il possesso di ulteriori lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche, diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio e altre.
4. Il Bando ha poi previsto le seguenti fasi concorsuali:
  - **Valutazione dei titoli** secondo la disciplina di cui all'art.6, distinta per codici di concorso, finalizzata all'ammissione alla prova scritta (pari a 20 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto) e per il conseguimento della votazione complessiva con la somma del voto della prova scritta;
  - **Prova scritta** da svolgersi con strumentazione informatica, piattaforme digitali e presso sedi decentrate.
5. Quanto alla valutazione dei titoli, l'art.6 del Bando ha stabilito espressamente che *"la valutazione dei titoli, distinta per codici di concorso di cui all'art.1, comma 1, è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso"*, prevedendo espressamente l'assegnazione di 15 punti complessivi diversamente ripartiti e, in particolare, per quanto interessa in questa sede:

#### LETTERA A

- sino a 6 punti per il voto di laurea (con riferimento al miglior titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso);
- qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, i punteggi previsti dalla presente lettera sono RADDOPPIATI;

#### LETTERA B

- sino a un massimo di 5 punti per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio del processo;



- diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

6. Quindi, nominata la Commissione d'esame (delibera n.16/21) e svolta la prova scritta, in data 14/01/2022, l'Amministrazione ha pubblicato sul sito del Formez le graduatorie di merito dei vincitori e dei vincitori – idonei per ogni distretto di Corte d'Appello.

\*

7. La ricorrente ha partecipato alla suddetta selezione per il Distretto della Corte di Appello di Cagliari ed è in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Cagliari oltre i 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come espressamente dichiarato nella stessa per la valutazione del relativo punteggio (**doc.5/6**).

8. Si precisa altresì che, al momento della compilazione della domanda, la dott.ssa Scano ha inserito il proprio diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza (DL) sia quale titolo di accesso per l'ammissione al concorso che come titolo valutabile ai fini dell'ulteriore punteggio aggiuntivo di 2 punti in quanto *“proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”*;

9. In seguito, l'istante ha svolto e superato la prova scritta del concorso rientrando nella rispettiva graduatoria finale di merito pubblicata il 14/01/2022 come idonea ma non vincitrice perché collocata alla seguente posizione e con il seguente punteggio:

COGNOME	NOME	Punteggio totale	Punteggio prova	Punteggio candidatura	Posizione con titoli di preferenza	dataNascita	Possesso titoli preferenziali	Profilo
Scano	Giada	25,125	22,125	3	275	25/02/1981		GIURI

10. Dalla lettura delle graduatorie finali di merito è emerso però che la Commissione NON ha attribuito alla ricorrente, in possesso della laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza (equiparata alle classi di laurea specialistiche di cui al D.M.n.509/1999), il dovuto punteggio aggiuntivo di 2 punti previsto dall'art.2 lett.b, lettera i, del Bando, a favore di chi abbia conseguito *“i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la*



*partecipazione al concorso*” e NEPPURE il raddoppio del punteggio previsto per il voto del titolo attribuito dal Bando solo alle lauree conseguite entro i 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda.

11. Tale valutazione è illogica e illegittima come si avrà modo di indicare di seguito perché ha arrecato alla ricorrente l’ingiusto pregiudizio di non vedersi attribuire il corretto punteggio e, di conseguenza, un’ingiusta posizione in graduatoria rispetto a quella che le sarebbe spettata laddove fosse stato attribuito il dovuto punteggio aggiuntivo.
12. Per quanto accaduto, la ricorrente ha dapprima proposto una propria istanza di riesame in autotutela ma, in assenza di riscontro, con il presente ricorso si trova costretta a impugnare la graduatoria finale di merito del Distretto di Cagliari e gli ulteriori atti in epigrafe nella parte in cui la Commissione non le ha riconosciuto il dovuto punteggio, ciò al fine di ottenere il riesame dello stesso e il corretto posizionamento in graduatoria (doc.7).

#### §§

**Il presente ricorso è volto quindi a ottenere il riesame del punteggio della ricorrente per il riconoscimento di 2 punti in più rispetto a quelli assegnati a causa dell’errata valutazione del proprio diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza nonché, in via subordinata, per l’annullamento dell’illegittimo criterio del raddoppio del punteggio previsto per i titoli conseguiti entro i 7 anni dalla data di presentazione della domanda.**

**La ricorrente ha quindi interesse al riconoscimento del dovuto punteggio che le permetterebbe di raggiungere una posizione prossima alla n.203 (e superiore) e, quindi, di risultare vincitrice del concorso, di rientrare nelle assunzioni previste negli specifici profili professionali indicati dal Bando e di scegliere la sede.**

**Tenuto conto di quanto sopra, è interesse della ricorrente ottenere il rapido riesame del proprio punteggio per le seguenti nei seguenti motivi di**

#### **DIRITTO**

**I. IN VIA PRINCIPALE: VIOLAZIONE DELL’ART.6 C.2 LETTERA B PUNTO 1) DEL BANDO DI CONCORSO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 2 PUNTI ALLA RICORRENTE IN POSSESSO DI UN DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN GIURISPRUDENZA.**



Parte ricorrente è in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza (DL) ma nella valutazione dei titoli espressi dalla Commissione nella graduatoria è risultata ingiustamente penalizzata dal mancato riconoscimento del corretto punteggio dovuto alla propria laurea secondo quanto stabilito dall'art.6 c.2 lett.b punto i del Bando.

A tal proposito, giova premettere che il Bando ha correttamente riconosciuto ed equiparato come validi titoli per l'accesso la laurea triennale in servizi giuridici, il diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza ovvero la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza.

In altri termini, ai fini dell'accesso al concorso, il Bando ha equiparato la laurea triennale in giurisprudenza a quella quinquennale vecchio ordinamento o quadriennale magistrale in giurisprudenza.

Ebbene se ai fini dell'accesso al concorso tale equiparazione può ritenersi legittima, ciò che si ritiene illegittimo è l'errata interpretazione da parte della Commissione della disposizione contenuta nell'art.6 lett.b punto i) del Bando escludendo, per la determinazione del punteggio aggiuntivo, la valutazione dei diplomi di laurea vecchio ordinamento presentati ai fini della partecipazione al concorso: la disposizione prevede infatti il riconoscimento di 2 punti in più *“per diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”*.

Tuttavia, in applicazione al suddetto criterio, in graduatoria, la Commissione ha inesplicabilmente riconosciuto 2 punti in più solo a coloro che vantano il doppio titolo di laurea triennale e di laurea specialistica omettendo invece di attribuire il medesimo punteggio a tutti coloro (inclusa la ricorrente) che sono in possesso dei diplomi di laurea magistrale vecchio ordinamento in giurisprudenza: non si è tenuto conto quindi della piena corrispondenza tra i titoli accademici ante riforma con quelli post riforma.

Ed infatti, secondo il Decreto interministeriale del 9/07/2009 pubblicato in G.U.n.233 del 7/10/2009, i diplomi di laurea dell'ordinamento previgente sono EQUIPARATI alle nuove classi di laurea specialistiche di cui al D.M.n.509/1999 e a quelle magistrali di cui al D.M.n.270/2004. **(Doc.8)**

Pertanto, stante l'equiparazione delle lauree, risulta del tutto inspiegabile il mancato riconoscimento del dovuto punteggio a parte ricorrente.

Sul punto, giova sottolineare che, in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, il sistema ha previsto, in modo del tutto ambiguo, una doppia compilazione dei “campi” relativi ai diplomi di laurea: uno con riferimento al *“titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso”* e l'altro con riferimento agli *“eventuali ulteriori titoli universitari in*



*ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio del processo" e, nello specifico, del "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso".*

Nonostante ciò, la ricorrente ha opportunamente compilato la domanda di partecipazione al concorso inserendo DUE VOLTE il proprio diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza perché equiparato al ciclo del nuovo ordinamento di studio suddiviso in laurea triennale e specialistica: una volta come titolo per l'ammissione al concorso e altra quale titolo di studio per l'attribuzione di 2 punti aggiuntivi in quanto *"proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso"*.

**Titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso**

*Titolo di studio:*

**Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente - Giurisprudenza**

*Data di conseguimento:*

**18 July 2013**

*Luogo di conseguimento:*

**Università degli studi di Cagliari, Cagliari**

*Voto conseguito:*

**110/110 e lode**

\*

**Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.**

*Titolo di studio:*

**Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente - Giurisprudenza**

*Data di conseguimento:*

**18 July 2013**

*Luogo di conseguimento:*

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, CAGLIARI**

*Voto conseguito:*

Ciò in quanto non sussiste alcun dubbio sul fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento / la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale / quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale.

Nella specie, quindi, il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo è da considerarsi quale scelta illogica, frutto di un chiaro travisamento dei fatti oltre che viziata da un'irragionevole disparità di trattamento a discapito della ricorrente nei confronti degli altri



candidati che hanno conseguito titoli manifestamente diversi tra di loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi tra di loro per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Ne deriva che, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione del Bando, il diploma di vecchio ordinamento in giurisprudenza non può non essere considerato quale "titolo aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio.

La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel D.M.n.270 del 22/10/2004 (recante "*modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*"), nella parte in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "*ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali*" (art.3) mentre il corso di laurea magistrale "*ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti scientifici*".

Nella specie, è dunque illegittima l'esclusione della valutazione dei 2 punti aggiuntivi operata dalla Commissione ai danni della ricorrente.

Sul punto, con riferimento al medesimo concorso e richiamando il precedente **della sentenza n.12613/2021**, il TAR del Lazio con la recentissima ordinanza **n.952 del 24/02/2022** ha confermato che "*l'Amministrazione ha omissis di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso*" e disposto "*l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente*".

In definitiva, si può dunque concludere che se l'Amministrazione avesse correttamente provveduto all'attribuzione del dovuto punteggio la ricorrente avrebbe ottenuto un miglior posizionamento nella graduatoria finale di merito ed è quindi interesse della stessa ottenere, con il presente ricorso, la corretta valutazione e il conseguente punteggio aggiuntivi di 2 punti in più oltre al conseguente riposizionamento nella graduatoria di merito.

## §§

**II.- IN VIA SUBORDINATA: VIOLAZIONE DELL'ART.21 DELLA CARTA UE E DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE; VIOLAZIONE DELL'ART.3 DELLA LEGGE N.127/1997; ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'IRRAGIONEVOLEZZA, DELL'ILLOGICITÀ, DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLA CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE: NELLA PARTE IN CUI**



**L'ART.6 C.1 LETTERA A DEL BANDO PREVEDE QUALE CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MAGGIORE O MINORE A SECONDA DELLA DATA DEL SUO CONSEGUIMENTO.**

La ricorrente è stata pregiudicata dall'illegittimo criterio stabilito dall'art.6 c.2 lettera a del Bando nella parte in cui attribuisce solo a coloro che hanno acquisito il titolo entro i 7 anni dalla data di presentazione della domanda al concorso il raddoppio del punteggio previsto per il voto di laurea.

Nello specifico, l'art.6 c.2 lettera a) prevede che: *“qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art.4 comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”* e il pregiudizio subito dalla ricorrente è evidente perché, in assenza di tale criterio, la stessa avrebbe conseguito una migliore posizione in graduatoria e con maggiori possibilità di assunzione.

Ed infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione, la ricorrente ha conseguito il proprio titolo con la votazione di **110/110 e lode** ottenendo di conseguenza solo 3 punti perché il diploma di laurea è stato conseguito nel 2013 e quindi oltre i 7 anni dalla domanda, previsti dal Bando per il raddoppio del punteggio.

Laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati la ricorrente avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione.

Del resto, non vi è ragione di dubitare sul fatto che il richiamato criterio sia illogico e irragionevole perché prevede l'attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo: raddoppio previsto solo per i titoli conseguiti entro 7 anni dalla data di presentazione della domanda.

Tale criterio introduce una ingiusta discriminazione tra i candidati che godono del raddoppio e quelli (come la ricorrente) che non godono di tale raddoppio, atteso che i punteggi su cui opera il raddoppio (previsti dall'art.6 c.2 lett.a del Bando) possono variare da un massimo di 3,00 punti (per le lauree con voto 110 e lode) a un minimo di 0,50 punti (per le lauree con votazioni da 66 – 67): con la conseguenza che i candidati che hanno ottenuto il titolo entro i 7 anni anche se con voti di laurea più bassi hanno acquisito più punti rispetto a quelli che hanno conseguito la laurea prima dei 7 anni anche se con voti più alti.

Un criterio irragionevole e illogico in quanto non mira a selezionare i migliori candidati ma piuttosto quelli più “fortunati” che hanno conseguito il titolo di recente o in ritardo, perché è chiaro che tale criterio temporale (data di conseguimento della laurea) non individua un particolare valore al titolo ma semmai porta a conclusioni del tutto contrarie ai richiamati principi che “animano” le selezioni pubbliche.



Ne deriva che dare “peso” alla data di conseguimento del titolo comporta quale conseguenza quella di pregiudicare chi magari si è laureato “in tempo” rispetto a chi ha conseguito il titolo in ritardo, che si vede in questo caso premiato da tale illogico criterio.

Ma non solo. Il criterio è irragionevole perché basa l’attribuzione del dovuto punteggio solo sul mero “caso” rappresentato dalla data di conseguimento del titolo e non sul “merito” del candidato perché solo chi ha conseguito il titolo di recente beneficerebbe di un punteggio alto.

Si sostiene dunque l’illegittimità di tale criterio di valutazione perché contraddittorio e irragionevole atteso che, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. di cui all’art.97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l’accesso al lavoro (artt.4 e 51 Cost.), la selezione di tipo concorsuale devono mirare unicamente all’individuazione dei **migliori aspiranti** a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici.

In ragione dei predetti principi, i criteri di selezione dei concorsi pubblici pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati non sono sindacabili dal G.A. se non quando – come nel caso di specie – l’esercizio del potere discrezionale non trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell’eccesso di potere come l’irragionevolezza, l’irrazionalità, l’arbitrarietà o il travisamento dei fatti che rappresentano i vizi della funzione pubblica amministrativa.

In una vicenda analoga, con la **sentenza n.1727/2021**, il TAR del Lazio ha confermato che è un criterio manifestamente irragionevole e palesemente discriminatorio quello fondato sulla **DISTANZA TEMPORALE DEL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**, perché *“circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale”*.

Ma non solo. Il predetto criterio opera indirettamente anche una **discriminazione fondata sull’età** del candidato perché un’attenta lettura del criterio porta a concludere che il pregiudizio del mancato raddoppio del punteggio è posto nei confronti dei più anziani rispetto ai più giovani e al solo fine di preferire questi ultimi. Tale criterio di valutazione con il voto maggiore al titolo conseguito entro i 7 anni tende, infatti, a premiare i giovani candidati in chiara violazione delle norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano discriminazioni basate sull’età.

Sul punto, oltre alla chiara violazione dell’art.3 della Costituzione, giova richiamare brevemente l’art.1 della Direttiva 2000/78/CE che mira a preservare “la parità di trattamento” e intende contrastare qualsiasi forma di discriminazione sia diretta che indiretta ovvero quando *“una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono*



*mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone ... di una particolare età*". A tal riguardo l'art.3 c.6 della L.n.127/1997 ha confermato che la partecipazione ai concorsi pubblici *"non è soggetta a limiti di età"*.

E' dunque evidente che tale irragionevole criterio di attribuzione del punteggio produca una ingiustificata discriminazione ai danni dei candidati meno giovani e ciò senza alcuna motivazione, in violazione dei principi di buon andamento e di parità di accesso che regolano i concorsi pubblici.

Sotto questo profilo, con la richiamata sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha affermato che un simile criterio rappresenta *"una discriminazione indiretta dei candidati al concorso in ragione dell'età"*.

Il criterio in oggetto è dunque palesemente irragionevole e meritevole di annullamento tenuto conto del grave pregiudizio subito dalla ricorrente che, laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione con evidenti ripercussioni non solo in termini di assunzione ma altresì di scelta della sede.

\*

Tuttavia, qualora si ritenesse la previsione della *"lex specialis"* una sorta di *"scelta obbligata"* da parte dell'Amministrazione in ragione di quanto previsto dall'art.14 c.2 lett.b del D.L.n.80/2021 convertito in L.n.113/2021 per cui *"per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, i titoli valutabili ai sensi del presente con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia **possono prevedere** che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento"*, si propone apposita questione di costituzionalità della predetta norma e, in via subordinata, si formula

ISTANZA



**DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E SOLLEVAMENTO DI QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 14 C.2 LETTERA A DEL D.L.N.80/2021 CONVERTITO CON LA LEGGE N.113/2021 IN RELAZIONE AGLI ARTT.3, 4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Previa concessione della misura cautelare di seguito richiesta, qualora il Collegio lo ritenesse necessario tenuto conto che la norma prescrive solo la “possibilità” e non l’obbligo per il Ministero di **“prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento”**, vi sono i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale **dell’art. 14 del D.L.n.80/2021 convertito con L.n.113/2021** per palese contrasto con gli artt.3, 4, 51 e 97 della Carta Costituzionale.

Ad avviso della scrivente difesa, ove così interpretata, la norma appena richiamata viola manifestamente e direttamente gli artt.3, 4, 51 e 97 della Costituzione ed i principi in essi enucleati, rispettivamente intesi come:

- A. uguaglianza, formale e sostanziale (art. 3 Cost.);
- B. diritto al lavoro (art.4 Cost.) ed obbligo della sua tutela da parte della Repubblica (art. 35 Cost);
- C. principio di uguaglianza per l’accesso ai pubblici uffici (art.51 Cost.);
- D. buon andamento ed efficienza dell’Amministrazione (art. 97 Cost.).

Sotto il profilo della **“rilevanza”** della questione, è sufficiente osservare che un’eventuale sentenza che dichiarasse l’illegittimità costituzionale del suddetto articolo avrebbe l’effetto di:

- riconoscere la grave disparità di trattamento tra gli aspiranti candidati;
- consentire e promuovere l’accesso a lavoro a un soggetto meritevole e che ha tutti i requisiti previsti, riconoscendo come illegittima la disposizione che attribuisce il raddoppio del punteggio a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea dopo i 7 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ciò avrebbe evidenti ricadute sulla definitiva pronuncia del Tribunale a definizione dell’odierno giudizio.

Quanto poi al requisito della **“non manifesta infondatezza”** della questione, ci si riporta, per economia processuale, alle considerazioni già svolte.

\*

**OVVERO ISTANZA**



**DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E SOLLEVAMENTO DI QUESTIONE DI PREGIUDIZIALITÀ ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ART.267 TFUE PER RIVOLGERE IL SEGUENTE QUESITO** “*se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del TUE, l'art. 10, TFUE e l'art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nell'art.14 c.2 lettera a del D.L.n.80/2021 convertito in L.n.113/2021, la quale prevede un diverso punteggio sulla base della data di conseguimento del titolo di laurea introducendo così una discriminazione indiretta basata sull'età dei candidati.*

§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI**

**EX ART.41 C.P.A.**

Si rappresenta che, in data 1/03/2022, la ricorrente ha notificato all'Amministrazione un'istanza di accesso per conoscere le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

Ed infatti, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati, non è comunque agevole individuare gli indirizzi dei soggetti controinteressati né è agevole provvedere alla notifica di tutti coloro che compongono la graduatoria del Distretto di Cagliari tenuto conto del loro numero elevato.

Si chiede quindi, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del ricorso nell'albo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, dell'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza.

§§

**ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che, ove ritenuto necessario al fine di una più approfondita indagine per la verifica dei motivi di gravame indicati nel presente ricorso, l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di **produrre:**

- **i verbali in cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sui titoli dei candidati per la formazione delle graduatorie di merito;**
- **i verbali o dei verbali in cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sui titoli della ricorrente ritenendo di non attribuire alla stessa il punteggio**



aggiuntivo (2 punti) per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso;

- del verbale o dei verbali in cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sui titoli della ricorrente ritenendo di non attribuire alla stessa il raddoppio del punteggio per aver conseguito il titolo oltre i 7 anni dalla data di presentazione della domanda;
- la scheda di valutazione dei titoli della ricorrente;
- eventuale ulteriore documentazione utile ai fini del decidere.

Giova osservare inoltre che la suddetta documentazione – utile al fine di una più ampia ricostruzione di quanto accaduto durante la selezione - è stata già formalmente richiesta dallo scrivente difensore ma l'Amministrazione non ha ancora fornito alcun riscontro.

## §§

### ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di “*fums boni iuris*” e “*periculum in mora*” per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Il *fumus* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al *periculum*, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso della ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto dei due (2) punti in più previsti dal Bando per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso.

Per valutare l'esigenza cautelare occorre richiamare quanto stabilito dall'art.33 del D.L.n.17/2022 (c.d. decreto “bollette”): “*al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita” (doc.9).*



Da ciò è innegabile che sussistono le esigenze cautelari ai fini di un rapido riesame del punteggio della ricorrente, tenuto conto dei possibili e prossimi futuri scorrimenti per gli idonei presenti nella graduatoria del Distretto di Corte di Appello di Cagliari.

Un possibile scorrimento della graduatoria, infatti, potrebbe aggravare la posizione della ricorrente rispetto alle possibili assunzioni, laddove alla stessa non fosse riconosciuto il punteggio corretto (**2 punti in più**) e il dovuto miglior posizionamento in graduatoria: ne deriva che, con il passare del tempo, la ricorrente rischia di perdere opportunità di lavoro e, soprattutto, l'assunzione a mano a mano che si rendono disponibili i posti.

Rimane quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame dei titoli** della ricorrente finalizzato al ricalcolo del punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, i ricorrenti correrebbero il serio rischio di perdere una occasione di lavoro tenuto conto dell'attuale posizione in graduatoria; senza considerare il fatto che, qualora il gravame dovesse - come auspicabile - trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di "*chance*" da parte ricorrente.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente.

§§

P.Q.M.

**Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accogliere il presente ricorso e, annullare gli atti impugnati come in epigrafe, quindi per l'effetto:**

- **nel merito e in via principale**, attribuito alla ricorrente il dovuto punteggio aggiuntivo al diploma di laurea vecchio ordinamento in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 lett. B punto i del Bando, adottare ogni opportuna determinazione volta ad assegnare gli ulteriori **2** punti riconosciuti ai titoli "*di*



*proseguimento della laurea triennale*”, che permetterebbe alla stessa di raggiungere una posizione prossima alla 203 e di risultare vincitrice del concorso;

- in via subordinata, per le ragioni indicate nel II motivo di gravame, l’annullamento del criterio stabilito dall’art. 6 c.1 lett. A del Bando, e per l’effetto, l’intera graduatoria finale pubblicata il 14/01/2022 e i verbali della Commissione nella parte in cui è stato attribuito il raddoppio del punteggio previsto per i titoli conseguiti entro 7 anni dalla data di presentazione della domanda;
- in via cautelare, concedere una idonea misura cautelare per sospendere gli atti impugnati, adottando gli opportuni provvedimenti anche ai fini del riesame del titolo della ricorrente e del ricalcolo del punteggio complessivo.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari.

\*

Quanto al contributo unificato che si precisa che la ricorrente è esente come da certificazione in atti.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Graduatoria finale di merito dei vincitori pubblicata in data 14/01/2022;
2. Graduatoria finale di merito degli idonei e vincitori pubblicata in data 14/01/2022;
3. Bando Concorso per 8.171 unità di personale di addetto all’Ufficio per il Processo;
4. Delibera n.16 del 27/09/2021;
5. Diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza;
6. Domanda di partecipazione al concorso;
7. Istanza di riesame in autotutela;
8. Decreto interministeriale del 09/07/2009;
9. Art.33 D.L. n.17/2022.

Roma, 11/03/2022

Avv. Riccardo Di Veroli